



OSSERVATORIO NAZIONALE AMIANTO **COMITATO ONA DI COSENZA ODV**


CORSO DI FORMAZIONE **SPORTELLO AMIANTO:** **DAL CENSIMENTO AL PIANO COMUNALE AMIANTO**

Evoluzione della normativa nazionale sull'amianto (D. Lvo 257/92, DM 6/9/1994, DPR 8//8/94 DM 101/2003). Gli obiettivi della L. R.le 14/2011 e del Piano Regionale Amianto (PRAC). Gli adempimenti spettanti alla Regione ed ai comuni. Compiti delle ASP e dell'ArpaCal. Valutazione dello stato di degrado delle coperture in MCA secondo l'algoritmo adottato dal PRAC. Gestione delle segnalazioni.

ING. GIUSEPPE INFUSINI (Presidente ONA Cosenza Odv)

Sede Operativa ONA Cosenza – 13.03.2023

SUDDIVISIONE DELLA NORMATIVA SULLA BASE DEGLI ARGOMENTI SPECIFICI TRATTATI NEL SETTORE AMIANTO



DISPOSIZIONI NORMATIVE NAZIONALI

- **Sentenza Tribunale di Torino del 22 Ottobre 1906**, confermata dalla Corte d'Appello il 10.06.1907, N°334 sulla genotossicità dell'amianto
- **Legge 12 aprile 1943, n. 455** «Estensione dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali alla silicosi e all'asbestosi»
- **D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124** «Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali»
- **Circ. Min. n. 45 del 10 luglio 1986** «Piano di interventi e misure tecniche per la individuazione ed eliminazione del rischio connesso all'impiego di materiali contenenti amianto in edifici scolastici e ospedalieri pubblici e privati»
- **D. M. 21 gennaio 1987** «Norme tecniche per l'esecuzione di visite mediche periodiche ai lavoratori esposti al rischio di asbestosi»
- **D.P.R. 24 maggio 1988, n. 215** «Attuazione delle direttive CEE numeri 83/478 e 85/610 recanti, rispettivamente, la quinta e la settima modifica (amianto) della direttiva CEE n. 76/769 per il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183»
- **D.lgs. 15 agosto 1991, n. 277** «Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 legge 30 luglio 1990, n. 212»
- **Circ. Min. n. 23 del 25 novembre 1991** «Usi delle fibre di vetro isolanti – Problematiche igienico-sanitarie – Istruzioni per il corretto impiego»
- **Legge 27 marzo 1992, n. 257** «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto»
- **Legge 4 agosto 1993, n. 271** «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169, recante disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto»
- **D.P.R. 8 agosto 1994** «Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto»
- **D.M. 6 settembre 1994** «Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto»
- **D.lgs. 17 marzo 1995, n. 114** «Attuazione della direttiva 87/217/CEE in materia di prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto»
- **D. M. 26 ottobre 1995** «Normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica dei materiali contenenti amianto presenti nei mezzi rotabili»
- **D. M. 14 maggio 1996** «Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto».
- **D. M. 7 luglio 1997** «Approvazione della scheda di partecipazione al programma di controllo di qualità per l'idoneità dei laboratori di analisi che operano nel settore amianto»
- **D. M. 20 agosto 1999** «Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto» (**NAVI**)
- **Legge 23 marzo 2001, n. 93** «Disposizioni in materia ambientale – articolo 20 (Censimento dell'amianto e interventi di bonifica)
- **D. M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 27 ottobre 2001** «Attuazione dell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326. Benefici previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto»
- **Legge 31 luglio 2002, n. 179** «Disposizioni in materia ambientale» – articolo 14 (disposizioni in materia di siti inquinati)
- **D.P.C.M 10 dicembre 2002, n. 308** «Regolamento per la determinazione del modello e delle modalità di tenuta del registro dei casi di mesotelioma asbesto correlati ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del d.lgs. n. 277 del 1991»
- **D.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36** «Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti»
- **D. M. 12 marzo 2003** «Criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica»
- **D. M. 18 marzo 2003, n. 101** «Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93»
- **D. Min. Ambiente e Tutela del Territorio 5 febbraio 2004** «Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello stato dalle imprese che effettuano le attività di bonifica dei beni contenenti amianto»
- **Documento approvato dalla Conferenza dei Presidenti nella seduta del 29 luglio 2004 recante** «Procedura per la determinazione degli interventi di bonifica urgenti dell'amianto» ai sensi dell'articolo 1 del decreto 18 marzo 2003 n. 101»
- **D. Min. Ambiente e Tutela del Territorio 29 luglio 2004, n. 248** «Reg.to relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto»
- **Decreto L.vo 3 aprile 2006, n. 152** «Norme in materia ambientale»
- **D. Lvo n°257 del 25 luglio 2006** - Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro
- **Decreto L.vo 9 aprile 2008, n. 81** «Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 127 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»
- **Decreto L.vo 3 agosto 2009, n. 106** «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»

LA NORMATIVA FONDAMENTALE DEL SETTORE AMIANTO

- **Circ. Min. n. 45 del 10 luglio 1986:** Piano di interventi e misure tecniche per la individuazione ed eliminazione del rischio connesso all'impiego di materiali contenenti amianto in edifici scolastici e ospedalieri pubblici e privati
- **D.lgs. 15 agosto 1991, n. 277:** Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'art. 7 legge 30 luglio 1990, n. 212
- **Legge 27.03.1992, n°257:** Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto (con succ. mod.)
- **D.P.R. 8 agosto 1994:** Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto
- **D. Min. San. 6.09.1994:** Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della Legge n°257/92 (con circ. esplicativa n°7 del 12.04.1995)
- **D. Min. San. 14.05.1996:** Normative e metodologie per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsto dall'art. 5, comma 1, lettera f), della L 257/92.
- **D. M. 18 marzo 2003, n. 101:** Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93
- **Decreto Legislativo 03.04.2006, n°152:** Norme in materia ambientale (T.U. Ambiente)
- **Decreto Legislativo 09.04.2008, n°81:** Attuazione dell'art. 1 della L. 3 agosto 2007, n°123, in materia di tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro, e s.m.i. (tit. IX art. 247-261)

IL D. L.vo n°277/91: ASPETTI PRINCIPALI

abrogato dal D. Lvo 81/2008: Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di **protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici** durante il lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212

TESTO UNICO IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

HA DISCIPLINATO E DEFINITO I RISCHI DEI LAVORATORI IMPIEGATI NELLA PRODUZIONE DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO E DEFINITO I METODI PER LA MISURAZIONE DELLA CONCENTRAZIONE DELLE FIBRE NELL'ARIA

PER LA PRIMA VOLTA SI PARLA DI:

- 1) **Art. 24 - Valutazione del rischio (art. 249_81/2008)**
al fine di stabilire le misure preventive e protettive da attuare.
- 2) **Accertamento dell'inquinamento ambientale (comma 2)**
viene fissata la quantità di **0,1 fibre per centimetro cubo**, in rapporto ad un periodo di riferimento di otto ore, come **SOGLIA DI ESPOSIZIONE** oltre la quale il datore di lavoro attua misure di controllo e di protezione dei lavoratori
- 3) **Il datore di lavoro predispone un PIANO DI LAVORO** (art. 34)
prima dell'inizio dei lavori di demolizione o di rimozione di MCA, dagli edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto.

La Circolare Min. San. 10 luglio 1986, n. 45

IMPORTANTISSIMA

Piano di interventi e misure tecniche per la individuazione ed **eliminazione del rischio** connesso all'impiego di materiali contenenti amianto in **edifici scolastici ed ospedalieri pubblici e privati**

IN PREMESSA LA CIRCOLARE DICE:

.....l'OMS ha recentemente riconosciuto l'impossibilità di individuare per l'amianto una concentrazione nell'aria che rappresenti un rischio nullo per la popolazione, date le proprietà cancerogene di questo inquinante.

ED IN APPENDICE RIPORTA:

**RACCOMANDAZIONI TECNICHE PER GLI
INTERVENTI DI BONIFICA INTEGRALMENTE RIPRESE
NEL DM 6.9.94**

LA LEGGE N°257 del 27.03.1992

NORME RELATIVE ALLA CESSAZIONE DELL'IMPIEGO DELL'AMIANTO

(pubblicata sul Suppl. Ord. alla G. U. n. 87 del 13 aprile 1992)

In ITALIA

All'art. 12 c. 5, stabilisce l'obbligo dei proprietari degli immobili di comunicare alle USL la presenza di amianto in **matrice friabile** (art. 12, comma 5).
Le suddette Usi devono istituire un apposito registro su cui indicare le localizzazione di detto amianto.



LA NORMATIVA PIÙ RICORRENTE SULL'AMIANTO

DPR 8/8/94: Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per l'adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto

DM 6/9/94: Norme Tecniche di applicazione della L. 257/92

DM 101/2003: Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 marzo 2001, n. 93.

Decreto Legislativo 09.04.2008, n°81: Testo unico sulla salute e sicurezza del lavoro (per l'amianto sostituisce 277/91)

LE ECCEZIONI CONCESSE DALLA L. 257/92

Art. 1

2. A decorrere da **365 giorni** dalla data di entrata in vigore della presente legge sono vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto, o di prodotti contenenti amianto ivi compresi quelli di cui alle lettere c) e g) della tabella allegata alla presente legge, **salvo i diversi termini** previsti per la cessazione della produzione e della commercializzazione dei prodotti di cui alla medesima tabella.

TABELLA

- a) lastre di amianto piane o ondulate, di grande formato (**due anni dalla data di entrata in vigore della legge**);
- b) tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale (**due anni dalla data di entrata in vigore della legge**)

(Poi modificato dalla Legge n°128 del 24 aprile 1998 -art. 16, comma 1)

Quindi il termine per questi manufatti è il 28.04.1994 ma il loro impiego non è stato vietato per i materiali in giacenti in deposito (D.M. San. 14.05.1996 - ALL.3)

Altra eccezione con la L. 9.12.1998, n°426 per **trecce e guarnizioni
“non sostituibili con prodotti equivalenti disponibili”**

GLI OBBLIGHI DELLE REGIONI DETTATI DALLA NORMATIVA NAZIONALE

GLI INDIRIZZI OPERATIVI PREVISTI DALLA L. 257/92

In attuazione dell'art. 10 della L. 257/92 e dell'art. 6, comma 5, della stessa Legge è stato emanato il

DPR 8 agosto 1994

che riguarda gli indirizzi operativi alle regioni per l'adozione proprio dei

PIANI REGIONALI AMIANTO



(piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto)

A partire da questa data le regioni avevano **180 giorni** per l'adozione dei suddetti piani

DOPO 29 ANNI SOLO 17 REGIONI su 20 HANNO OTTEMPERATO

IN OSSERVANZA del DPR 8 agosto 1994

ALLE REGIONI SPETTANO I SEGUENTI ADEMPIMENTI

Art. 8 - Rilevazione sistematica delle situazioni di pericolo derivanti dalla presenza di amianto

1. I **Piani Regionali**, identificando una **scala di priorità**, prevedono controlli periodici in relazione alle seguenti possibili situazioni di pericolo:
 - a) miniere dismesse
 - b) stabilimenti dismessi di produzione di MCA
 - c) materiale accumulato a seguito delle operazioni di bonifica su mezzi di trasporto vari (vagoni ferroviari, navi, barche, aerei, ecc.);
 - d) capannoni utilizzati e/o dismessi con componenti in amianto/cemento;** 
 - e) edifici e strutture dove è presente amianto spruzzato;
 - f) impianti industriali dove è stato usato amianto per la coibentazione di tubi e serbatoi.

3. I dati e le informazioni relativi ai censimenti, alle rilevazioni e alle indagini previsti dal presente atto di indirizzo e coordinamento **SONO COMUNICATI AI COMANDI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO** territorialmente competenti, per l'acquisizione di elementi conoscitivi necessari alla predisposizione dei PIANI D'INTERVENTO di rispettiva competenza.

Art. 12 – Censimento degli edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile

- c.2 - Il censimento ha carattere **obbligatorio** e vincolante per gli **edifici pubblici**, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti
- c. 4 -nella prima fase il censimento ha carattere **facoltativo** per le singole unità abitative private 

NOTA: Le Leggi Regionali (in Calabria L. 14/2011, art. 6 comma 1), hanno poi esteso l'obbligo anche ai manufatti in cemento-amianto in matrice compatta

D.M. 10 MARZO 2003 N°101

(mappatura ed interventi di bonifica urgenti)

Regolamento per la realizzazione di una mappatura delle zone del territorio nazionale interessate dalla presenza di amianto



Art. 1

- 2 - Le regioni **definiscono, entro 90 giorni** dalla data di entrata in vigore del presente regolamento (criteri in All. B), **la procedura per la determinazione degli interventi di bonifica urgenti.**
- 3 - I risultati della mappatura, i dati analitici relativi agli interventi da effettuare e le relative priorità sono trasmessi annualmente, entro il 30 giugno, dalle regioni al Ministero dell'ambiente.
- 4- Il Ministero dell'ambiente procede con proprio decreto **all'attribuzione delle risorse** per la mappatura a favore delle regioni.

casi:
S. Caterina
Rose

Allegato "A": Criteri per la mappatura

Impianti industriali attivi o dismessi (1), Edifici pubblici e privati (2), Presenza naturale (3), Presenza di amianto da attività antropica naturale (4)


(divisione per categoria)

ART. 3 - In sede di prima applicazione, fino alla trasmissione della documentazione di cui all'articolo 1, comma 3, tenuto conto delle situazioni critiche per la salute dell'uomo e l'ambiente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, **su indicazione delle regioni, individua e finanzia gli interventi di bonifica di particolare urgenza.**

All. B: Criteri di priorità di intervento: estensione del sito, tipologia di attività, attività in funzione, attività dismessa, stato di conservazione delle strutture edili, accessibilità, ecc..

D.M. 10 MARZO 2003 N°101

CLASSI DI PRIORITÀ
Linee Guida INAIL – All. 1



IN DEFINITIVA LE REGIONI DEVONO:



A) in applicazione del **DPR 8 agosto 1994** (atto di indirizzo alle Regioni)

- 1) Entro **180 giorni** adottare il Piano di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'amianto con obbligo di:
 - identificare una scala di **priorità** delle situazioni di pericolo (art. 8)
 - effettuare il **censimento** degli edifici nei quali è presente amianto (art. 12)

B) in applicazione del **DM 18 marzo 2003, n°101** (regolamento per la mappatura)


- effettuare la **mappatura** (art. 1, c.1) i cui risultati vanno trasmessi annualmente **entro il 30 giugno** al Ministero dell'Ambiente
- definire la procedura per la determinazione degli **interventi di bonifica urgenti** (art. 1, c.2)
- individuano gli interventi di **bonifica più urgenti** (art. 2)

Mappatura siti d'amianto

Rilevazione dati anno 2013
Dati aggiornati al 26 novembre 2014
Numero siti d'amianto: 38.000



IN CALABRIA C'E' IL BLACK-OUT AMIANTO




Mappatura amianto 2017

Rilevazione dati anno 2016
Dati aggiornati al 21 novembre 2017

Numero siti d'amianto: 86.000



rilevazione 2017



Ai fini della mappatura dei siti le regioni hanno obbligo di trasmettere al Ministero i dati relativi alla presenza di amianto entro il 30 giugno di ogni anno (DM 101/2003)



OBBLIGHI DEL CITTADINO DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE

OBBLIGHI DEL CITTADINO IN PRESENZA DI AMIANTO

DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL DM 06.09.1994 E L. 257/92

A TUTT'OGGI LA NORMATIVA VIGENTE **NON PREVEDE L'OBBLIGO** DELLA RIMOZIONE DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO, **TRANNE** NEI CASI IN CUI SIA STATA ACCERTATA LE **PERICOLOSITÀ** DI DISPERSIONE DELLE FIBRE

```
graph TD; MCA[MCA] --- COMPATTO[COMPATTO: PROGRAMMA DI CONTROLLO E DI MANUTENZIONE (punto 4a, DM 6/9/94)]; MCA --- FRIABILE[FRIABILE: L'OBBLIGO DI COMUNICARNE LA PRESENZA AL DIP. ASP (art. 12, c. 5, L.257/92)];
```

MCA

COMPATTO:
PROGRAMMA DI CONTROLLO
E DI MANUTENZIONE
(punto 4a, DM 6/9/94)

FRIABILE:
L'OBBLIGO DI COMUNICARNE
LA PRESENZA AL DIP. ASP
(art. 12, c. 5, L.257/92)

**OBBLIGHI GRAVANTI SUL PROPRIETARIO
DALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE – DM
6.9.94**

IL PROPRIETARIO
designa

FIGURA RESPONSABILE (di fiducia)

(punto 4, DM 6/9/94)

**CON COMPITI DI CONTROLLO E COORDINAMENTO
DI TUTTE LE EVENTUALI ATTIVITÀ MANUTENTIVE**

al fine di ridurre al minimo l'esposizione degli occupanti

**ESEGUE LA VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE
(es. INDICE DI DEGRADO DELLE COPERTURE)**

Responsabile Rischio Amianto

**ATTIVITÀ DEI COMUNI ED OBBLIGHI DEI
PROPRIETARI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE
DELLA LEGGE REG.LE N°14 DEL 27.04. 2011
E DEL PRAC – ESAME DELLA NORMATIVA**

NORMATIVA REGIONALE

1) **Del. Giunta Reg.le n°9352 del 30.12.1996:** *“Approvazione linee guida per la protezione dell’ambiente, decontaminazione, bonifica delle aree interessate, nonchè smaltimento dei rifiuti, ai fini della difesa dei pericoli derivanti dall’amianto”*

Prima di questa deliberazione non vi è traccia della parola “amianto” negli atti della Regione Calabria

2) **Piano Gestione Rifiuti (approvato con Ord. Comm. Delegato n°2065 del 30.10.2002)**
(pubbl. BUR Calabria 4.12.2002 Suppl. Ord. n°2, pag. 19973)

parag. 15 “L’AMIANTO” -

Parag. 15.1: Premesse (*riporta che il rilascio di fibre d’amianto nell’atmosfera è dell’ordine di 3 gr/anno/mq di lastra di copertura in eternit*)

Parag. 15.9: Rilevamento coperture di edifici ad uso civile o privato
(*riporta la tecnica del telerilevamento*)

Parag. 15.16: Lo smaltimento in Calabria (*prevede almeno tre discariche*)

(N.B.: con successiva Ord. Comm. N°6294 del 30.10.2007 è stato poi aggiornato e rimodulato il suddetto Piano Regionale dei Rifiuti)

3) **Legge Regionale 27 aprile 2011, n°14**

4) **Piano Regionale Amianto Calabria (PRAC) approvato definitivamente dal Cons. Reg.le in data 19.12.2016 insieme al PRGR e pubblicato in errata corrige sul BURC n°42 dell’8 maggio 2017**

OBIETTIVO:

eliminare entro 10 anni l’amianto presente negli ambienti di vita e di lavoro

**LA LEGGE REGIONALE 14/2011 SI COMPONE DI 15 ARTICOLI
ED I TERMINI DI ATTUAZIONE SONO PERENTORI**



Art. 2: Gli obiettivi

comma 1

a) promuovere sul territorio regionale
interventi di bonifica da amianto

b) sostenere le persone affette da
malattie correlabili all'amianto

e) predisporre un **piano decennale** di eliminazione
dell'amianto antropico sul territorio regionale
(PRAC_da approvare entro 180 gg dalla pubbl.)

f) promuovere iniziative di **educazione ed
informazione** finalizzate a ridurre il
rischio sanitario per la popolazione

Art. 3: Le iniziative della Regione

comma 1

a) redazione di un **portale** informatico e (b) di un opuscolo informativo

e) definizione di **criteri di assegnazione** delle sovvenzioni per lo smaltimento dell'amianto

g) definizione delle **linee guida** per la redazione del **PAC** da parte dei comuni

h) **monitoraggio** dei siti di proprietà pubblica che presentano maggiore **pericolosità** per la collettività

PAC è il Piano Comunale di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto

OBBLIGHI DEI PROPRIETARI

(art. 6)

COMUNICARE LA PRESENZA di MCA

(art. 6, C. 1)

**Ciascun soggetto, se inadempiente,
è escluso dai benefici della legge**

(art. 6, c. 6)

LE ATTIVITÀ DEI COMUNI IMPOSTE DALLA L. R.LE E DAL PRAC

Art. 6: Obblighi ed attività dei Comuni

OBBLIGHI DEI COMUNI

(art. 6, c. 3)

ENTRO 60 GIORNI dalla
pubblicazione della Legge
ATTIVANO
sportello informatico-ricettivo
(art. 6, c. 3)

Gli elementi acquisiti sono posti
a base del **PIANO COMUNALE
AMIANTO** (art. 6, c. 5)

PAC è il Piano Comunale di
protezione dell'ambiente, di
decontaminazione, smaltimento e
di bonifica ai fini della difesa dai
pericoli derivanti dall'amianto

ENTRO 90 GIORNI dalla
pubblicazione della Legge R.le
EMETTONO (obbligo)
l'ordinanza sindacale per il
censimento (art. 10, c. 5)

**I COMUNI POSSONO INVIARE
UN APPOSITO MODULO**
(il PRAC ha poi definito
la scheda di censimento)
(art. 6, c. 4)

ENTRO 90 GIORNI dalla
pubblicazione del PRAC
ADOTTANO
Il Piano Comunale Amianto
(par. 16.7 PRAC)
da trasmettere al Dip. Ambiente.

(ART. 10 - INFORMAZIONE)
Obbligo di distribuire gli **OPUSCOLI
INFORMATIVI** a coloro che presentano i
moduli di censimento, nonché ad
AFFIGGERLI IN BACHECA per almeno
24 mesi dall'entrata in vigore della legge
(comma 1). **Sussiste l'obbligo da parte
dei comuni di informare costantemente
la popolazione** (comma 5)

Art. 11 – INTERVENTI E CONTRIBUTI REGIONALI

La Regione Calabria **concede contributi** per interventi di bonifica da manufatti di amianto presenti su edifici o aree di proprietà pubblica e privata, **con entità e modalità definiti nel PRAC**. I contributi sono concessi in relazione al grado di **rischio sanitario** che i manufatti oggetto d'intervento rappresentano (c. 4 e c. 1).

Coloro i quali **non abbiano adempiuto** all'obbligo di censimento, siano essi soggetti privati o pubblici, **non possono accedere** ai benefici (c. 6 e c. 2 lett. a).

Condizione ribadita dalla nota del Dipartimento Ambiente della Regione Calabria prot. n°3421 del 11.02.2016

**QUINDI ESISTE LA CONDIZIONE INELUDIBILE DI
ESSERE IN REGOLA CON IL CENSIMENTO E CON IL P.A.C.**

**RIEPILOGANDO, SUSSISTONO GLI OBBLIGHI
IN CAPO AI COMUNI IN RELAZIONE A:**

- istituzione dello sportello amianto**
- censimento dell'amianto**
- informazione alla popolazione**
- redazione del PIANO COMUNALE AMIANTO**
- coloro i quali non abbiano adempiuto all'obbligo di censimento non possono accedere ai benefici della L. 14/2011**

**I COMUNI INADEMPIENTI SARANNO PRECLUSI
DELL'EVENTUALE ASSEGNAZIONE DI FINANZIAMENTI
(art. 11 - c. 6 e c. 2 lett. a della L. 14/2011)**

(condizione ribadita dalla nota del Dip. Ambiente prot. del 11.02.2016)

art. 7, c. 2 – Competenze delle ASP

- raccolta dati delle imprese che utilizzano indirettamente amianto nei cicli produttivi e di quelle che svolgono attività di smaltimento o bonifica
- censimento dei siti contenenti amianto**
- tenuta dei registri di cui all'art. 8 c. 1 (edifici industriali, impianti, mezzi di trasporto e luoghi con presenza di amianto) e delle imprese che effettuano attività di bonifica
- acquisizione della relazione annuale trasmessa dalle imprese di cui all'art. 9 della L. 257/92 (tipo e quantità di amianto smaltito)
- **acquisizione delle schede di censimento dei soggetti pubblici e privati (art. 6, c. 1)**
- **stima dello stato di conservazione dei MCA (art. 9, c. 1)**
- vigilanza e controllo sugli adempimenti della legge regionale controlli (art. 9, c. 1)**

Le ASP sono obbligate a comunicare i dati acquisiti alla Regione, nella prima applicazione della legge, entro 60 giorni dal termine fissato per la presentazione delle denunce e, successivamente, entro il 31 dicembre di ogni anno (art. 6, c. 10)

art. 7, c. 1 – Competenze dell'Arpacal

Compete all'ARPACAL la mappatura georeferenziata delle zone del territorio regionale interessate dalla presenza di amianto nell'ambiente naturale o costruito nonché l'attività di monitoraggio ed analisi di laboratorio sui manufatti o siti contenenti amianto, svolta su richiesta della Regione, delle ASP, e dei comuni o seguendo un'analisi di priorità sulla base dei dati emergenti dal censimento effettuato.

art. 9 – Controlli e sanzioni

La funzione di vigilanza e controllo degli adempimenti delle disposizioni di cui alla presente legge, è svolta dalle **ASP, ARPACAL e agenti di polizia locale**.

I CONTROLLI SULLA PRESENZA DEL MATERIALE CONTENENTE AMIANTO VENGONO EFFETTUATI DAL COMUNE

PER LA STIMA DELLO STATO DI CONSERVAZIONE I CONTROLLI VENGONO EFFETTUATI DALLE ASP COMPETENTI PER TERRITORIO

SANZIONI

-per mancata comunicazione di cui all'art. 6:

da € 2.582,29 a € 5.164,57 (comunicazione della presenza di amianto - art. 6, c.1)

- da € 50,00 a € 100,00 (mancato aggiornamento della documentazione prodotta in caso di deterioramento del manufatto censito - art. 6, c.8)

I CONFLITTI DI COMPETENZE ASP-ARPACAL EMERGENTI NEL PRAC

L'art. 9.3 del PRAC conferma che *«I controlli per la stima dello stato di conservazione vengono effettuati dalle **ASP competenti per territorio ai sensi dell'art. 9 c.1 della L.R. 14/2011**»* salvo poi ad aggiungere che *«**Tali attività, subordinatamente, vengono svolte anche dall'Arpacal**»*

Tuttavia **all'art. 13 il PRAC**, elencando le competenze dell'Arpacal stabilisce anche che *« su richiesta di Autorità Giudiziaria, ASP, Comuni, Provincie ed altri Enti e Forze dell'Ordine l'Arpacal, attraverso la struttura specialistica, denominata **Centro di Geologia e Amianto**, esegue verifiche analitiche sulla presenza di amianto ed accertamenti delle caratteristiche delle coperture, **valutandone lo stato di conservazione** mediante l'ispezione del manufatto e tramite l'applicazione dell'apposito **algoritmo** atto a definire **l'indice di degrado**, monitoraggi ambientali e...»*



CONFRONTO TRA I CONTENUTI DEL PRAC RISPETTO A QUANTO IMPOSTO dall'art. 5 della Legge R.le 14/2011 "Contenuto del PRAC" ed osservazioni sugli stessi

IL PRAC HA DURATA QUINQUENNALE ED IL SUO AGGIORNAMENTO E' OBBLIGATORIO OGNI DUE ANNI. ALLO STATO ATTUALE RISULTA INCOMPLETO E CARENTE RISPETTO A QUANTO IMPOSTO DALLA LEGGE REGIONALE

CHECK - LIST TRASMessa ALLA REGIONE CALABRIA

n° del comma dell'art. 5 della L. Rle 14/2011 (indica le azioni che devono essere contenute nel PRAC)	OSSERVAZIONI sul contenuto del PRAC
1 - Il PRAC contiene:	PARZIALE
a) censimento: edifici pubblici e privati, siti, mezzi di trasporto, affioramenti naturali (sono riportati vecchi dati su rotabili, tubazioni e coperture non aggiornati)	ad esclusione dei dati sul telerilevamento (pag. 55)
-censimento aziende, impianti industriali ed aree dimesse	DESCRITTIVO (pag. 58)
- amianto nelle acque potabili	DESCRITTIVO (pag. 61)
b) mappatura georeferenziata siti amianto sia di origine naturale che antropica I dati del censimento delle coperture sono stati inseriti nella fase finale di stesura del PRAC e risultano ancora parziali (pag. 52)	PARZIALE
c) criteri valutazione livelli di rischio per la bonifica A pag. 65 si riporta "La valutazione del rischio esposizione" con riferimento anche ad un "indice di esposizione" non definito. Si confonde l'indice di esposizione con indice di degrado in All. 6. Va chiarita la relazione tra indice di degrado e All. 6 - La procedura necessita di un protocollo operativo	ASSENTE per le sole coperture vale l'algoritmo Amleto (pag. 65)
d) criteri per la definizione delle priorità degli interventi di bonifica	DESCRITTIVO (rif. DM. 101/2003)
e) il monitoraggio fibre di amianto nelle aree ad elevata presenza antropica e nelle aree con affioramenti naturali con costruzione della mappa delle concentrazioni a livello regionale	DESCRITTIVO (previsto entro il 2019 - All. 4 e 5)
f) promozione iniziative di informazione e coinvolgimento della popolazione	DESCRITTIVO (pag. 76 ed All. 10)
g) MONITORAGGIO SANITARIO ED EPIDEMIOLOGICO	
g.1) sorveglianza sanitaria esposti o ex esposti	DESCRITTIVO (pag. 70)
g.2) raccolta di dati epidemiologici	DESCRITTIVO (pag. 70)
g.3) l'utilizzo del registro regionale dei mesoteliomi	DESCRITTIVO (pag. 70)
h) la previsione di idonee misure di prevenzione e di tutela della salute nei luoghi di vita e di lavoro	ASSENTE
i) definizione delle linee di indirizzo e coordinamento delle attività delle ASP e dell'ARPACAL; N. B.: contiene conflitti di competenze in relazione alla valutazione dello stato di conservazione da parte delle ASP e dell' ArpaCal (pag. 65-74 e 75)	PRESENTE con conflitto di competenze (pag. 74)
j) redazione di un elenco di imprese in possesso dei requisiti per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto;	ASSENTE
k) individuazione degli strumenti per la formazione e l'aggiornamento degli operatori delle ASP e delle imprese che effettuano attività di bonifica e smaltimento dell'amianto	PRESENTE (pag. 73)
l) gli indirizzi per la realizzazione del PAC Indica una tempistica incongrua al paragrafo 16.7 per la redazione dal PAC	PRESENTE (pag. 78)
m) definizione linee guida per la predisposizione di incentivi da parte della Regione per la rimozione dell'amianto (art. 11, c.3 L.Reg.)	ASSENTE
n) definizione di linee guida per la predisposizione di servizi sanitari per gli esposti a manufatti di amianto o affetti da patologie correlate all'amianto	ASSENTE
s) la definizione di ulteriori strumenti o servizi predisposti dalla Regione Calabria per le finalità di cui all'articolo 1.	ASSENTE
2 - Piano di smaltimento dei rifiuti di amianto (parte integrante del PRAC) Delegato alle Province con art. 54 L. R. 47/2011 e Definizione criteri con DGR 502/2013	ASSENTE



OSSERVATORIO NAZIONALE AMIANTO COMITATO ONA DI COSENZA ODV

Sede Legale: Via Trieste, 87 – 87040 Montalto Uffugo (Cs)
Sede Operativa: Piazza G. Mancini, 60 – Edificio “I Due Fiumi” - 87100 COSENZA

Cod. Fisc. 98089640787 pec: onacosenza@pec.it E-mail: onacosenza@gmail.com www.onacosenza.it

Cosenza, li 18.12.2022

AL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO AMBIENTE
DELLA REGIONE CALABRIA
Ing. Salvatore Siviglia
Cittadella Regionale (CZ)
s.siviglia@regione.calabria.it
dipartimento.ambiente@regione.calabria.it
bonifiche.ambiente@regione.calabria.it

OGGETTO: **proposte operative per il settore amianto del Dipartimento Ambiente della Regione Calabria**

- provvedimenti da adottare nell'immediato
- aggiornamento del Piano Regionale Amianto scaduto il 07.05.2022

1 - Premessa

Facendo seguito all'incontro del 25.11.2022 ed in riferimento alla documentazione prodotta nelle trascorse riunioni del 29.04.2022 e 31.05.2022, nel presente documento si illustrano gli adempimenti tecnici ed istituzionali del settore amianto che il Dipartimento Ambiente della Regione Calabria deve considerare di primaria importanza per il perseguimento degli obiettivi della Legge Regionale 14/2011 sull'eliminazione del rischio amianto.

2 - La situazione attuale in Calabria

L'amianto è responsabile di numerose malattie dell'apparato respiratorio tra le quali il più grave è il mesotelioma pleurico. Il fenomeno si manifesta in tutta la sua gravità dai dati prodotti dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) e, per quanto riguarda l'Italia, dal Ministero della Salute. Secondo i dati in possesso dell'Osservatorio Nazionale Amianto, i decessi per malattie asbesto correlate in Italia sono dell'ordine di 6.000 casi l'anno di cui circa 1.500 per mesotelioma. Tali dati sono confermati dal rapporto ReNaM (Registro Nazionale Mesoteliomi) da cui risultano 31.5723 casi certi nel periodo 1993-2018 per solo mesotelioma.

La situazione in Calabria è stata finora sottovalutata tant'è che la **Legge Regionale n°14 del 27 aprile 2011** “*Interventi urgenti per la salvaguardia della salute di cittadini: norme relative all'eliminazione dei rischi derivanti dalla esposizione a siti e manufatti contenenti amianto*” giunge tra le ultime regioni che, con ritardo, hanno attuato le disposizioni conseguenti alla Legge n°257/92, che ha messo a bando l'amianto dal territorio italiano.

Allo stato non risulta alcun avanzamento in ordine alla realizzazione degli obiettivi della Legge 14/2011 malgrado la consapevolezza che **sul territorio regionale incombono situazioni di notevole inquinamento ambientale**: molte aree del territorio presentano strutture, per lo più vecchi opifici, in notevole stato di degrado che necessitano di **urgenti interventi di messa in**

ALTRE IMPORTANTI AZIONI DA ATTUARE SECONDO IL CONTENUTO DEL PRAC


AZIONE CONTENUTA NEL PRAC	OSSERVAZIONI
A pag. 34 si indica l'attivazione delle azioni mirate per qualificare la figura del Responsabile per la gestione della presenza di amianto in strutture edifici ed impianti ed all'istituzione di un elenco di tecnici abilitati allo svolgimento del ruolo di “Responsabile per la gestione del problema amianto”	NON ANCORA ATTUATA
A pag. 19 si indica che la sorveglianza sanitaria va attivata entro 6 mesi dall'entrata in vigore del PRAC	NON ANCORA ATTUATA
A pag. 83 si riportano le risorse finanziarie per l'attuazione del PRAC	IMPORTI DA CHIARIRE E RENDICONTARE
L'art. 16.7 di pag. 83 concede tre mesi dalla pubblicazione del PRAC ai Comuni (8 agosto 2017 - che è quello per cui si può ritenere avvenuta la comunicazione delle linee guida contenute nello stesso PRAC pubblicato l'8.05.2017) per la redazione del Piano Comunale Amianto. Si tratta evidentemente di un tempo impossibile da rispettare atteso che i Consumi devono prima istituire lo sportello amianto, emanare l'ordinanza del censimento, ed elaborare le schede di autonotifica poste a base del PAC	TERMINE DA RIVEDERE

ALCUNE INESATTEZZE DELLA LEGGE RLE 14/2011 DA CORREGGERE

N° ARTICOLO DELLA LEGGE E CORREZIONI DA APPORTARE
All'art. 6 comma 2 , secondo rigo, va sostituito “comma 2” con “comma 1”
All'art. 9 comma 2 al secondo rigo “comma 8” va sostituito con “art. 8”
Il comma 3 dell'art. 11 fa riferimento ad un “avviso” da emettere entro 30 gg dalla legge contenente modalità, termini e parametri tecnici e valutativi per la concessione di contributi di cui al comma 1 dello stesso articolo. SI TRATTA DI UNA NORMA NON ATTUATA
-All'art. 6, comma 3, si indica che entro 60 giorni dalla pubblicazione del PRAC i sindaci attivano lo sportello amianto. EVIDENTEMENTE si deve indicare “ dalla pubblicazione della Legge ” come si deduce dal disposto del comma 5 del successivo art. 10 Allo stesso art. 6 si deve specificare che l'ordinanza sindacale non va emessa per l'istituzione dello sportello (per il quale si può procedere con delibera di GM) ma per il censimento dei MCA
All'art. 9, comma 3, bisogna chiarire se è sempre aperta la comunicazione di cui all'art. 6 in assenza di ordinanza di censimento, anche ai fini dell'applicazione della sanzione

**LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI
DA PARTE DEI COMUNI**

GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI DA PARTE DEI COMUNI




COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO (punto 7 ed All. E)

Il DM 6.9.94 **non definisce uno standard nazionale** per oggettivare la valutazione dello stato di degrado delle coperture.

Ciò ha portato alla proliferazione di strumenti proposti dalla regioni, non sempre concordanti con termini di risultato.

Come nel Lazio, **in Calabria**, nel PRAC, viene adottato l'algoritmo "Amleto" il quale si basa su un modello bidimensionale, ovvero considerando sia lo **stato di conservazione** del materiale che il **contesto** in cui è inserito l'edificio. Incrociando su un grafico i relativi risultati, si perviene a definire un punto chiamato "Grado di urgenza della bonifica" (**ALLEGATO 6 del PRAC**)



ZONA A: Monitoraggio e controllo periodico (una volta l'anno)

**ZONA B: Rimozione da programmare (entro tre anni),
controllo periodico delle aree (una volta l'anno)**

ZONA C: Rimuovere prima possibile (entro un anno)

ZONA D: Rimozione immediata (entro 6 mesi)

INDICE DI DEGRADO (ID)	STATO DI CONSERVAZIONE
Valore inferiore o pari a 10	buono
Valore compresi tra 11 e 18	discreto
Valore compresi tra 18 e 22	scadente
Valore superiori a 22 o pari a 30	pessimo/degrado avanzato

Tabella 9. Valore indice di degrado.

L'INIZIATIVA DEL DIRETTORE DEL CRGA ARPACAL



ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

DIREZIONE SCIENTIFICA
CENTRO REGIONALE GEOLOGIA E AMIANTO



ARPACAL

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Calabria

DIREZIONE SCIENTIFICA
CENTRO REGIONALE GEOLOGIA E AMIANTO



Inoltro tramite pec istituzionali

A tutti i Comuni della Calabria

e p.c.

Al DG del Dipartimento
Tutela della Salute e Servizi Socio-Sanitari
Regione Calabria

COMUNE DI MARITO
(Provincia di Cosenza)
Prot. n° 1289
del 16/06/2022
Cat. _____ Cl. _____ Fase: _____

Al DG del Dipartimento
Territorio e Tutela dell'Ambiente
Regione Calabria

Al DG Arpacal
dott. D. Pappaterra

Al DS Arpacal
dott. M. Iannone

Oggetto: **Adempimenti di cui all'art. 6 commi 3, 4 e 5** della L.R. n. 14 del 27 Aprile 2011 "Interventi urgenti per la salvaguardia della salute dei cittadini: norme relative all'eliminazione dei rischi derivanti dalla esposizione ai siti e manufatti contenenti amianto". **Richiesta urgente dati censimento edifici pubblici e privati.**

Con riferimento agli interventi di cui all'oggetto ed in particolare agli adempimenti previsti per le Amministrazioni Comunali, ribaditi dal Piano Regionale Amianto della Calabria (Deliberazione del Consiglio Regionale della Calabria n. 156 del 19/12/2016 e pubblicato sul *Burc n. 42 dell'8 maggio 2017*), si comunica quanto segue.

Al fine di addivenire ad una puntuale valutazione del rischio sanitario e ambientale causato dalla presenza di amianto, nel 2014 è stata avviata in Calabria l'acquisizione dei dati relativi ai contesti in cui sono presenti materiali contenenti amianto (**Censimento**).

Il censimento risponde all'obbligo dell'accertamento della presenza di amianto sul territorio regionale già previsto nella normativa nazionale, in particolare dall'art.12 del DPR 08/08/94 e dal DM 06/09/94 e ulteriormente richiamato nella direttiva 2003/18/CE del 27 marzo 2003 che modifica la direttiva 83/477/CEE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro. *

Tale attività è particolarmente importante e strategica per giungere a una quantificazione più diretta, completa e corretta dei quantitativi di amianto presenti sul territorio regionale

In questo quadro la Regione Calabria, con la L.R. n. 14 del 27 aprile 2011, riconosce all'Arpacal la competenza per la realizzazione della mappatura delle zone del proprio territorio regionale interessate dalla presenza di amianto (in accordo con le disposizioni della Legge 23 Marzo 2001 n. 93 e del Decreto Ministeriale 18 Marzo 2003 n. 101), che può avvenire unicamente sulla base dei dati aggregati dalle attività di Censimento svolte dai Comuni.

Al fine di sollecitare la trasmissione delle schede di autonotifica, l'Arpacal in data 17/02/2015 inviava pec di richiesta a tutti Comuni.

Con nota prot. SIAR n. 43421 del 11/02/2016, il Dipartimento Ambiente e Territorio della Regione Calabria richiamava ulteriormente le Amministrazioni comunali ad adempiere a quanto previsto dall'art. 6 della L.R. 14/2011.

Tenuto conto che a oggi solo pochi Comuni hanno trasmesso agli enti competenti, Aziende Sanitarie Provinciali e Arpacal, le schede di autonotifica presentate dai proprietari di manufatti e materiali contenenti amianto, si invitano tutti i Comuni inadempienti ad effettuare, il **Censimento degli edifici pubblici e privati** interessati dalla presenza di materiali contenenti amianto.

Ferme restando le richieste di cui alla presente nota, si richiamano gli ulteriori obblighi delle Amministrazioni Comunali, a mettere in atto in tempi sufficientemente brevi quanto segue:

- attivazione dello sportello amianto;
- redazione del Piano Comunale Amianto.

Il mancato riscontro e l'omessa comunicazione alle ASP e all'ARPACAL della presenza di materiali contenenti amianto è sanzionata in base all'articolo 15 comma 4 della Legge 27 marzo 1992, n. 257 e all'art. 9 della L.R 14/2011.

Inoltre, l'inottemperanza agli obblighi previsti dal D.M. del 6 settembre 1994 relativamente alla manutenzione e controllo dei materiali contenenti amianto, è sanzionata in base all'articolo 15 comma 2 della Legge 27 marzo 1992, n. 257.

Distinti saluti

AS

Il Direttore del Centro Regionale Geologia e Amianto
Dr.ssa Teresa Oranges

**CASO STUDIO DELLA VALUTAZIONE DELLO
STATO DI CONSERVAZIONE DI UNA COPERTURA IN
MCA E CORRELAZIONE CON L'INDICE DI DEGRADO**

(Tab. 9 del parg. 9.3 del PRAC)

**COPERTURE EX FALEGNAMERIA DI VIA
S. DOMENICO DEL COMUNE DI CERISANO**

FOTO AEREA DEL CONTESTO CON INDIVIDUAZIONE DEI MANUFATTI CON COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO



RIPRESE FOTOGRAFICHE DELLO STATO DEI LUOGHI (Foto dal N°7 al N°12)



Foto N°7 (PV3) - Vista particolareggiata della falda di copertura del fabbricato «A», lato Ovest. Si nota la mancanza di una lastra in cemento amianto (crollata a terra in data 29.12.2019 come specificato nella Relazione) e la continuità della falda che risulta sostenuta in parte da una struttura in c.a. ed in parte da una struttura in legno, quest'ultima in precario stato di assetto statico (confr. Doc. 2 degli Allegati)



Foto N°8 (PV1) - Vista da Nord del fabbricato «A»



Foto N°9 (PV1) - Vista particolareggiata della tettoia «B». Si evince la non uniformità della falda conseguente a deformazione della struttura portante in legno in precario equilibrio statico



Foto N°10 (PV1) - Vista ravvicinata della copertura del fabbricato «C». Si può notare la presenza di lastre in cemento amianto non integre e/o mancanti, la sovrapposizione di pesi e l'assenza di planarità ed uniformità cromatica della copertura stessa



Foto N°11 (PV1) - Particolare del dissesto delle lastre di copertura del fabbricato di cui alla foto precedente, in evidente stato di degrado



Foto N°12 (PV1) - Vista ravvicinata del fabbricato «D» con evidenza del dissesto sia della struttura portante che delle lastre di copertura, ampiamente in stato di degrado

ELEMENTI UTILI ALLA DEFINIZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DELLE LASTRE DI COPERTURA

fabbricato o struttura (rif. immagine di parag. 5.1)	estensione copertura (mq)	stato delle strutture orizzontali portanti sottostanti	tipologia delle strutture portanti verticali	presenza di discontinuità e/o danneggiamenti (rotture, distacchi, avvallamenti, ecc..)	presenza di muschi e/o licheni	presenza di sistema racc. acque meteoriche
A capannone	186,10	a) parte centrale non accertata b) parte laterale ovest danneggiata e fatiscente	a) parte centrale con pilastri in c.a. b) parte laterale ovest con pali in legno	SÌ (superiori al 10%)	non rilevabili	NO
A1 tettoia	98,70	danneggiate e fatiscenti	elementi in legno (pali)	SÌ estesa a tutta la superficie	non rilevabili	NO
B tettoia	38,00	danneggiate e fatiscenti	elementi in legno (pali)	SÌ estesa a tutta la superficie	SÌ	NO
C fabbricato	77,70	non accertata	muratura	SÌ (superiori al 10%)	SÌ	NO
D fabbricato	11,50	danneggiate e fatiscenti	elementi in legno	SÌ estesa a tutta la superficie	SÌ	NO

RAFFRONTO PARAMETRI DELL'ALGORITMO (asse ascisse)

N° SCHEDA trasmessa	mq cop.	fabbr./tettoia SCHEDA 1 dell'algoritmo	par. B1	par. E	par. G	par. H	par. I	par. I1	punti per parametro	punteggio totale considerando i restanti parametri	ZONA DEL GRAFICO IN CUI RICADE IL PUNTEGGIO TOTALE (asse delle ascisse)
1	75	A1	2	4	0	0	0	0	punti assegnati	13	ZONA B verifica ogni anno
			5	5	3	5	5	5	punti corretti accertati	35	ZONA D bonifica entro sei mesi
3	10	D	3	4	1	1	0	0	punti assegnati	11	ZONA B verifica ogni anno
			5	5	0	5	9	5	punti corretti accertati	31	ZONA D bonifica entro sei mesi

I VALORI DEGLI ALTRI PARAMETRI

- A – Assenza di rivestimenti o trattamenti superficiali (punti 2);
- D – Accessibilità (punti 2);
- E – Assenza di sistema di raccolta acque meteoriche (punti 5);
- G – Esistenza di edifici adiacenti con aperture con affaccio sulla copertura (punti 3);
- H – Adiacenza con aree ad alta densità abitativa (punti 5);
- I1 – Edificio abbandonato da oltre 5 anni (punti 5).

Ai fini della stima del rischio le condizioni indicano un pessimo stato di conservazione delle coperture (v. Tabella 9, pag. 66 del PRAC).

**Mancata rimozione di lastre di Eternit:
configura il reato di omissione di atti di ufficio
Cass. Sez. VI Pen. 16 gennaio 2020, n. 1657**

**Integra il reato di omissione di atti d'ufficio (art. 328 c.p.) il
comportamento del sindaco pro tempore, per avere, a fronte di
reiterate denunce di organi pubblici nonché di privati cittadini,
omesso di assumere qualunque iniziativa atta ad imporre a
quest'ultimo lo smaltimento di lastre di eternit**

**CASI DI MESOTELIOMI NELLA PROVINCIA DI
COSENZA DI CUI SIAMO VENUTI A CONOSCENZA**

Datore di lavoro	mansioni/impiego	malattia	riconcucibilità della malattia	luogo di residenza
Dipendente ASP Cosenza (Osp. Civ. Annunziata) m. 18.09.2016	Addetto manutenzione impianto termico	mesotelioma pleurico	professionale	Cosenza
Dipendente ex Telecom n. 18.06.1948 - m. 2017	Addetto manutenzione impianti telefonici	mesotelioma pleurico	ambientale	Castrolibero
Dipendente Marina Mercantile n. 02.01.1954 – m. 2019	Elettricista	mesotelioma peritoneale	professionale	S. Martino di Finita
Dipendente Arma Carabinieri n. 28.01.1952- m. 19.04.2018	Brigadiere capo	mesotelioma peritoneale	professionale	Corigliano C.
Dipendente Ferrovie della Calabria – Linee cosentine n. 12.0.1.1935- m. 03.01.2005	Manovale, accenditore e fuochista	mesotelioma pleurico	professionale	Cosenza
Dipendente Ferrovie della Calabria – Linee cosentine n. 18.10.1943- m. 29.01.2015	Cantoniere, falegname	mesotelioma pleurico	professionale	Celico
Dipendente ex centrale termoelettrica Enel-Mercure n. 9.05.1939 m. 21.06.2019	Autista, addetto squadra combustibili	mesotelioma pleurico	professionale	Castrovillari
Dipendente Min. Pubblica Istruzione n. 13.03.1947 m. 06.03.2022	Docente Scuole Elementari	mesotelioma peritoneale	ambientale	Castrolibero
Dipendente ANAS	Manutenzione, pulizia segnaletica	mesotelioma pleurico	professionale	Cosenza

CASI RICONOSCIUTI DALL'ONA COSENZA

Datore di lavoro	mansioni/impiego	malattia	riconducibilità della malattia	luogo di residenza
Lavoratore che impiegato presso una gioielleria m. 20.01.2021	gioielliere	mesotelioma pleurico	ambientale	Castrovillari
Dipendente ASP (ancora in vita)	area amministrativa	mesotelioma pleurico	ambientale	Cosenza

L'azienda condannata a risarcire gli eredi

Ex dipendente Fdc morì per amianto

Il Tribunale ha accolto le tesi dei legali della locale sezione Ona

Il Tribunale di Cosenza con una sentenza storica ha condannato le Ferrovie della Calabria ad un esemplare risarcimento danni a favore degli eredi di un lavoratore morto per mesotelioma pleurico epitelioide dopo una lunga sofferenza.

«Una storia drammatica come quella di tanti altri lavoratori che per anni, tenuti all'oscuro della nocività dell'amianto e privi di ogni dispositivo di protezione hanno respirato la fibra killer nei luoghi di lavoro», commenta soddisfatto il presidente di Ona Cosenza, ingegnere Giuseppe Infusini. Soddisfatti ovviamente anche gli avvocati della sezione territoriale dell'Osservatorio nazionale amianto, Patrizia Coschignano ed Elena Runco, che hanno vinto presso il Tribunale di Cosenza un'importante e difficile battaglia processuale a favore della famiglia della vittima di amianto (originario di Celico).

Scrivono il giudice del Tribunale di Cosenza Sezione Lavoro: «La prova testimoniale e la documentazione prodotta hanno evidenziato la violazione da parte del datore di lavoro dell'art. 2087 c.c. non adottando quelle cautele di sicurezza necessarie a tutelare la salute del lavoratore. Peraltro, non può non sottolinearsi come il datore di lavoro sia responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore. Sia se ometta di adottare le idonee misure protettive, sia se non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente...». In sostanza il Tribunale ha accolto il ri-

corso per il maxi-risarcimento del danno non patrimoniale iure proprio e iure hereditatis dagli eredi del lavoratore deceduto per mesotelioma pleurico dopo aver lavorato alle dipendenze delle Fdc per oltre trent'anni.

Gli avvocati hanno dimostrato nel corso dell'istruttoria che il lavoratore non era mai stato informato sulla letalità dell'amianto e non era mai stato dotato di adeguati dispositivi di protezione e che pertanto il datore di lavoro aveva agito in violazione di tutte le norme a tutela della salute dei lavoratori. La corposa consulenza tecnica di parte per conto degli eredi, redatta dallo stesso Infusini, uno tra i massimi esperti nella valutazione delle esposizioni all'amianto di origine professionale ed ambientale, ha accertato che oltre a svolgere mansioni che comportavano l'esposizione a materiali contenenti amianto di natura friabile presso l'ex deposito ed officine delle Fdc, il lavoratore eseguiva interventi di manutenzione sulle coperture in cemento amianto di stazioni, caselli e depositi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Osservatorio amianto Gli avvocati Coschignano e Runco e al centro Infusini

**MORTO PER AMIANTO:
IL TRIBUNALE DI COSENZA CONDANNA
LE FERROVIE DELLA CALABRIA A
RISARCIRE GLI EREDI
Sentenza n°1996 del 02.12.2022**

PROGETTI DI EDUCAZIONE AMBIENTALE PUBBLICATI DALL'ONA

Contaminazione ambientale da amianto e rischi per la salute (anno 2015)

<https://ita.calameo.com/read/0017089506659630e0c9d>

Conoscenza e tutela della salute ambientale (anno 2016)

<https://ita.calameo.com/read/0017089502ae170784c0d>

Alternanza scuola - lavoro (2017-2018)

<https://www.onacosenza.it/alternanza-scuola-lavoro-ipsss/>

Corso gestione Sportello Amianto (2017-2018)

<https://www.onacosenza.it/corso-gestione-sportello-amianto/>

Progetto Ambiente e Amianto (L. 266/91 – anno 2018-2019)

<https://www.onacosenza.it/progetto-ambiente-e-amianto/>

Progetto Giovani per l'Ambiente (2020-2021)

https://www.onacosenza.it/giovani_per_ambiente/

Mostra dell'amianto (2021)

<https://www.onacosenza.it/decennale-2/>

www.onacosenza.it



OSSERVATORIO NAZIONALE AMIANTO

COMITATO ONA DI COSENZA ODV

ONA

Sede Provinciale O.N.A Onlus Cosenza:

Piazza G. Mancini, 60 (edificio "I Due Fiumi") - 87100 Cosenza

e-mail: onacosenza@gmail.com

Grazie per l'attenzione